COMUNE DI TRIESTE SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio di salvamento assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia presso lo stabilimento balneare "Alla Lanterna".

Un operatore economico ha posto i seguenti quesiti:

QUESITO I

Nel capitolo del bando di gara MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA è inserita la seguente precisazione: "Si fa presente che il costo del lavoro va calcolato sulla base di quanto spettante al personale occupato tenendo conto dell'applicazione integrale del CCNL di riferimento ovvero quello/i dichiarato come applicabile dal concorrente".

Posto

l'art. 17 (Osservanza dei contratti di lavoro) della Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, a cui tra l'altro si fa esplicito riferimento al punto g del capitolo INFORMAZIONI COMPLEMENTARI del bando di gara, che recita:

Comma I

Nella predisposizione delle gare d'appalto la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico dello stesso sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Comma 4

Per l'attuazione di quanto previsto al punto I, l'individuazione del contratto di lavoro di riferimento applicabile ad ogni appalto deve essere chiaramente individuato nei singoli capitolati speciali o d'oneri,

posta la nota allegata nr.9381/006 dd.25.05.12 del Ministero del Lavoro il quale rispondeva ad un nostro quesito in materia

posta

la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e TAR in merito all'applicabilità dei Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori (alcune: Sentenza Consiglio di Stato Sez. V, 20 ottobre 2011, n. 6674; Sentenza Consiglio di Stato Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 197)

- si chiede:
- a) quale sia il CCNL da Voi individuato come applicabile ai fini del rispetto di quanto sopra ed al fine del rispetto della par condicio tra i concorrenti e,
- b) se la rivalutazione monetaria del TFR debba esser inclusa nel computo in base agli ultimi indici noti al 31.12.2012 (come calcolato solitamente nelle tabelle ministeriali) oppure no.

RISPOSTA

- a) Non è stato individuato uno specifico CCNL di riferimento. Questa Amministrazione ha modulato il costo del lavoro tenendo presente le tariffe indicate nelle tabelle del contratto multiservizi individuato con specifico Decreto Ministeriale.
- b) Della rivalutazione monetaria del TFR si deve tenere conto nella determinazione dell'offerta.

QUESITO 2

Alla luce della diversa Contrattazione Collettiva Nazionale applicabile in base alla tipologia di stabilimento balneare,

- si chiede:
- a) se i due, o quale dei due, stabilimenti siano classificati come "stabilimenti balneari minori di terza e quarta categoria"
- b) se i due, o quale dei due, stabilimenti sia annesso ad una struttura alberghiera.

RISPOSTA

- a) il bagno "ai Topolini" non è classificato come stabilimento balneare. Il bagno "alla Lanterna" appartiene alla categoria di livello più basso (una stella).
- b) In entrambi i casi non vi è nessuna struttura alberghiera annessa.

QUESITO 3

si chiede se le dichiarazioni ex art 38 del Dlg. 163/2006 Codice degli Appalti debbano essere redatte solo dai soggetti espressamente indicati o, anche, da qualsiasi altro soggetto che goda di poteri autonomi (come ad esempio il "preposto esercizio" o "preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274/97), come indicato, tra l'altro, dalla recente giurisprudenza in merito (Sentenza Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1843 del 28.03.2012) ?

RISPOSTA

Le dichiarazioni ex art 38 del Dlg. 163/2006 Codice degli Appalti devono essere redatte solo dai soggetti espressamente indicati nel bando di gara.